



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10/9/1990, n.285

Approvato con Deliberazione del C.C. 118 del 20/12/1995

Modificato ed integrato:

- **Deliberazione C.C. N.º33 del 2/03/1998**
- **Deliberazione C.C. N.º63 del 10/8/1999**
- **Deliberazione C.C. N.º11 del 18/5/2009**

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonati morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento del registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio

per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l' esumazione o l' estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni ed estumulazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione salvo il prolungamento del turno di rotazione determinato dalla incompleta mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso valgono le previsioni di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 9

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

1) - quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2) - nei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente o suo delegato chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto delle salme al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali non escluso il trasporto a spalla effettuati secondo la consuetudine locale.

2. L'incaricato del trasporto del feretro deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto delle salme e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario o suo delegato non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa

soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario o suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, muoversi dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dalla abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di una salma in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ,

2. Nei mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere, trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal

domicilio con carro apposito se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo delegato,

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 235.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III INUMAZIONE

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepulture per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica .

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmato in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie,

Art. 30

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla

realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno .

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa .

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa,

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

Art. 34

1. Tanto sulle sepoltura private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del

Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI (Sepulture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali, mausolei o inumazioni individuali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le aree per le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una o a più famiglie che contribuiscono con partecipazione di oneri di spesa, alla realizzazione della tomba;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. La concessione si intende fatta sempre a favore dei richiedenti, o loro aventi diritto "mortis causa" con esclusione di ogni altro.

3. E' espressamente vietata la concessione d'area per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o che non sia, comunque, destinato alle superiori finalità.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del

sepolcro.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione o dietro comunicazione al Sindaco, a terzi.¹⁾

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della concessione.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. E' riservata però la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

¹⁾ Comma così risultante dalla sostituzione operata con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 02.03.1998, esitata dal CO.RE.CO. centrale con decisione n. 3852/3736 del 21.05.1998.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali che devono essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione e ultimati entro tre anni su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo delegato e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di atto tra vivi. Nel caso di rinuncia o di abbandono di posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune rientrerà nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Del pari il Comune rientrerà in tale diritto di imperio, previa dichiarazione di decadenza dell'avente diritto, nel caso di tombe di famiglia o monumentali non realizzate nei termini prescritti in concessione. La cessione tra i privati del diritto d'uso avuto in concessione dal Comune darà luogo, limitatamente a chi l'avrà posta in essere e ai suoi aventi causa, alla decadenza del diritto. Di tale decadenza potranno avvalersi prioritariamente, i componenti della stessa famiglia o di altre famiglie aventi titolo. In assenza di aventi diritto, il Comune rientrerà nel possesso della tomba e delle opere murarie con facoltà di disporne in favore di nuove concessioni.
2. I concessionari di loculi che rimuovano il feretro per spostarlo in altra sede all'interno del Cimitero Comunale, o in altri luoghi a ciò adibiti dalla legge, per esigenze di ricongiungimento familiare hanno diritto al rimborso delle spese di concessione in proporzione agli anni ancora da utilizzare in funzione del versamento effettuato all'atto della concessione.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Le concessioni delle aree per le tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò purché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno agli indirizzi indicati in seno alla domanda di concessione o d'altro successivamente comunicato.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 49-bis²⁾

CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Condizione essenziale per poter ottenere la concessione di suolo o di loculi è che il richiedente non sia titolare di altre concessioni o di loculi. Può richiedere la concessione di loculo o di suolo chi non abbia usufruito di altre concessioni all'interno di questo cimitero. Le richieste saranno personali e non possono riguardare più di una assegnazione. Possono riguardare, altresì, esclusivamente i parenti di primo grado. Sono ammesse le richieste per, nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia. E' possibile richiedere un loculo suppletivo per la riunificazione con familiari di 1° grado già deceduti, con l'impegno a lasciare libero, senza nulla pretendere, il loculo già occupato anche se precedentemente concesso prima del 31.12.1995. Per i loculi concessi in data successiva al 31.12.1995, il versamento a suo tempo eseguito verrà detratto al nuovo costo complessivo.

2. Verrà privilegiato il richiedente o concessionario che abbia uno o più familiari (coniuge, ascendente o discendente di 1° grado o collaterale di 2° grado o relativi coniugi) tumulati in edicola o loculi provvisori o sepolti in campi comuni da meno di 10 anni.

3. Verrà privilegiato il richiedente o concessionario che abbia età superiore a 55 anni con particolare riguardo di quelli che hanno superato il 65° anno d'età.

4. Verranno privilegiati i nuclei familiari composti da persone singole senza figli che abbiano età maggiore di 65 anni o coppie (coniugi, conviventi, fratello o sorelle e in genere due persone che risultino nel medesimo stato di famiglia) i cui componenti siano senza figli e di cui almeno uno abbia età maggiore di 65 anni; tali nuclei dovranno essere certificati dallo stato di famiglia alla data dell'avviso pubblico.

5. Verranno privilegiate le richieste di persone residenti nel Comune di Monterosso Almo e/o comunque nati nel medesimo comune.

²⁾ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 10.08.1999.

Art. 49-ter³⁾

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA

1. L'assegnazione avverrà per ordine di graduatoria in base ai punteggi realizzati come di seguito e con le preferenze riportate all'art. 49-bis:

A) - Richieste o concessioni riguardanti familiari sepolti o tumulati in maniera provvisoria:

1)- Richiedenti che abbiano il coniuge, il padre o la madre, il figlio o la figlia collocati in sepoltura o tumulazione provvisoria: Punti 180

2)- Richiedenti che abbiano parenti collaterali di 2° grado o coniugi degli stessi,

collocati in sepoltura o tumulazioni provvisorie: Punti 50

B)- Valutazione in rapporto all'età:

fino a 55 anni: Punti 0

da 55 a 60 anni: Punti 50

da 60 a 65 anni: Punti 60

da 65 a 70 anni: Punti 100

da 70 a 75 anni: Punti 105

da 75 a 80 anni: Punti 110

da 80 anni in poi: Punti 115

C)- Vantazione in rapporto alla composizione del nucleo familiare:

1) - Singoli senza figli, di età maggiore di 65 anni: Punti 10

2) - Coppie i cui componenti siano senza figli ed abbiano entrambi età maggiore di 65 anni: Punti 12

3) - Coppie i cui componenti siano senza figli ed almeno uno dei due abbia età maggiore di 65 anni: Punti 8

³⁾ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 10.08.1999.

Art. 49-quater⁴⁾

1. L'assegnazione dei suoli avverrà comunque, sulla base della richiesta di tipologia avanzata e soprattutto nei limiti della disponibilità di suoli e loculi relativi alla tipologia stessa.

2. Alla Giunta Municipale è demandata la determinazione delle tasse di concessione perché possano essere correlate direttamente ai costi che saranno sostenuti dal Comune per la realizzazione delle opere connesse all'ampliamento del Cimitero e alle nuove sepolture che saranno realizzate;

3. In ogni fase di assegnazione delle concessioni cimiteriali dovrà essere data opportuna pubblicità con l'inserimento nell'avviso pubblico di assegnazione delle concessioni cimiteriali dei criteri e costi come determinati nel presente capo IV.

⁴⁾ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 10.08.1999.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell' escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre ch  coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere richiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di propriet  del Comune che potr  valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sar  chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per le tumulazioni,   vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorit  Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3 I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia gi  avvenuta in modo completo.

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.L. o suo delegato e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorit  Giudiziaria, il cadavere sar  trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza

delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l' esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di ugual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) - Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di

scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale dichiarazione risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) - In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 dalla quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte dei coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) - Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario o suo delegato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale, di igiene e sanità.

Art. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell' U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell' art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell' U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) - una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) - distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato .

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 , n . 285.

Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 68

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per le famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) un deposito di osservazione che funge altresì da camera mortuaria e da sala per l'autopsia;
 - d) una cappella;
 - e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - f) un ufficio per il custode;
 - g) un ossario;
 - h) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale :

- a) Un responsabile del servizio - Custode;
- b) Un manovale (affossatore o necroforo).

Art. 70

1. Il responsabile del servizio:

- a) - ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) - tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) - è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71

1. Il custode del cimitero:

- a) - Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una salma come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) - coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) - si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) - vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) - esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante,

delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

g) - impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

h) - si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

Art. 72

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Art. 73

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

a) - dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;

b) - dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;

c) - dall'Ufficio Segreteria per i servizi funebri.

2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

Art. 74

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuali i feretri, qualora siano ottenute autorizzazioni dal Sindaco o dai suoi delegati,

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazione ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 75

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Essi si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso, per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 76

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse, non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 77

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli

ossari. I resti lignei del feretro, gli avanzi e gli indumenti, sono considerati rifiuti speciali che, come tali, possono essere smaltiti previo reinterro nello stesso cimitero o avviati, previa autorizzazione del Sindaco, in adeguata discarica per lo smaltimento.

Art. 78

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 79

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 80

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 81

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Art. 82

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 83

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 84

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 85

1. Il Comune ha diritto di far rinnovare le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 86

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali da cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 87

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 88

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 89

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal

custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

Art. 90

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificato per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Norma transitoria

Art. 91

1. Per i casi in cui non si rinvencono né versamenti né contratti, i cittadini che presenteranno istanza di regolarizzazione nel termine assegnato da avviso pubblico che verrà fatto dall'Amministrazione Comunale, verranno stipulati nuovi contratti a titolo gratuito secondo la normativa del D.P.R. n. 285/90 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

2. Per le tombe ed i loculi per i quali nessuno mostrerà interesse alla regolarizzazione, sarà proceduto alla rimozione dei resti mortali, liberando i relativi posti che rimangono acquisiti al patrimonio del Comune.

3. Per le superiori finalità i richiedenti dovranno produrre, in uno alla istanza, dichiarazione sostitutiva di notorietà inerente la titolarità o con titolarità della tomba o del loculo.

4. Per le concessioni rilasciate dopo il 21.10.1975, i cittadini che utilizzano il bene, se non sono familiari degli originari concessionari dovranno stipulare nuovi contratti con l'Amministrazione Comunale versando le tariffe attuali.

5. Per le costruzioni di loculi o di tombe non autorizzate il Comune procederà alla irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 28.02.85, n. 47 vertendosi in tema di illeciti edilizi.

6. Per quelle tombe o loculi risalenti ad epoca antecedente al 1975, per i quali nessun cittadino mostrerà interesse il Comune potrà procedere alla rimozione dei resti mortali da depositare negli ossari comunali liberando i relativi posti.⁵⁾

⁵⁾ Commi 1, 4,5 e 6 così introdotti con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 02.03.1998. E in base a quanto residua dopo la decisione del CO.RE.CO, Centrale n. 3852/3736 del 21.05.1998.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Art. 93

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Monterosso Almo, li _____